



UNIONE MONTANA ALPAGO

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N. 7**

- **Finalità**
- **Titolo per la raccolta**
- **Giornate di raccolta**
- **Limiti di raccolta**
- **Modalità di raccolta**
- **Divieti di raccolta**
- **Vigilanza**
- **Sanzioni amministrative**
- **Introiti**
- **Riferimenti normativi e amministrativi**

Finalità

Il presente regolamento al fine di:

- tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale;
- conservare i benefici indispensabili agli ecosistemi derivanti dalla presenza dei funghi;

disciplina la raccolta dei funghi epigei freschi e spontanei nell'ambito del territorio dell'Unione Montana Alpagò, con esclusione dei territori appartenenti al Demanio Regionale, nell'ambito dei quali la raccolta è autorizzata dall'Ente gestore.

Titolo per la raccolta

Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, nell'ambito del territorio di competenza, la ricevuta di versamento accompagnata da documento di identità in corso di validità, di un contributo stabilito nel suo ammontare nell'allegato -A- al presente provvedimento.

La ricevuta di versamento, che deve riportare oltre all'importo, i dati del titolare ed il periodo di riferimento della validità del titolo, è ammessa nelle seguenti forme di pagamento.

- Ricevuta di versamento rilasciata dagli Enti di cui all'allegato -A-
- Ricevuta di versamento su conto corrente di tesoreria n. IT83E0306912117100000046051 intestato all'U. M. Alpagò.
- Ricevuta di versamento su conto corrente postale n. IT34A0760111900000012594321 intestato all'U.M. Alpagò.

L'età minima per il rilascio del titolo per la raccolta è di 14 anni.

Sono esentati dal possesso del titolo di raccolta, i proprietari dei terreni gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi. Al fine di consentire i controlli, i soggetti sopraindicati dovranno essere in possesso documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Giornate di raccolta

La raccolta dei funghi è consentita nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre, nelle giornate di martedì, venerdì, sabato, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.

I proprietari di terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari non sono soggetti alle limitazioni delle giornate di raccolta nei soli fondi di proprietà o possesso.

Limiti di raccolta

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

- AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
- AMANITA CAESAREA (Ovoli);
- BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
- CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);

- CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
- CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
- CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
- CLITOCYBE GEOTROPA;
- CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
- MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
- MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
- POLYPORUS poes caprae;
- TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
- RUSSULA VIRESCENS (verdone).

I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, nei soli fondi in proprietà o in possesso.

Modalità di raccolta

La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.

Divieti di raccolta

La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- nelle riserve naturali integrali;
- nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
- in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Resta salva, per altro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto. Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguato numero di tabelle recanti tali divieto.

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

Sanzioni amministrative

Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 13 della Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 modificata con Legge regionale n. 7 del 31 dicembre 2012.

Fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

Introiti

Gli introiti derivanti dai proventi dei versamenti dei contributi per la raccolta, vengono destinati per una quota non inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e salvaguardia del territorio.

La restante parte a coprire le spese generali per la realizzazione delle funzioni di cui al presente provvedimento.

Riferimenti normativi e amministrativi

Per quanto non contenuto e specificato nel presente regolamento, si rimanda alle seguenti norme:

- L. n. 352 del 23 agosto 1993 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
- L.R. 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" modificata con L.R. n. 7 del 31 gennaio 2012;
- D.G.R n. 739 del 02 maggio 2012. Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012 n. 7 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

ALLEGATO -A-

TITOLI PER LA RACCOLTA, VALIDITA', ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

TITOLO PER LA RACCOLTA	VALIDITA'	RESIDENTI U.M. ALPAGO VERSAMENTO €	NON RESIDENTI U.M. ALPAGO VERSAMENTO €
GIORNALIERA	NEL GIORNO RICHIESTO FRA I GIORNI CONSENTITI	NON CONSENTITO	6,00
MENSILE	NEI GIORNI CONSENTITI COMPRESI NEL PERIODO CONTINUATIVO DI 30 GIORNI A FAR DATA DAL RILASCIO	NON CONSENTITO	30,00
ANNUALE	CON VALIDITA' NEI GIORNI CONSENTITI A FAR DATA DAL RILASCIO E SINO AL 31 DICEMBRE	5,00	50,00

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEI TITOLI PER LA RACCOLTA

DISTRIBUTORE	COMUNE	INDIRIZZO
UNIONE MONTANA ALPAGO	ALPAGO	VIALE VENEZIA, 27/D - PIEVE
COMUNE DI CHIES D'ALPAGO	CHIES D'ALPAGO	PIAZZA ROMA, 1
COMUNE DI TAMBRE	TAMBRE	PIAZZA 11 GENNAIO 1945, 1